

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

D.Lgs. 231/01 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ente. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati.

Modello: Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/01.

Ente: struttura organizzata per fini determinati a cui la legge riconosce personalità giuridica.

Pubblica Amministrazione: Enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati); Enti governativi italiani od esteri; agenzie amministrative indipendenti italiane od estere; Organismi della Unione Europea; dipendenti di tali enti/organizzazioni; persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere; tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale. Nel seguito del documento tali soggetti saranno per semplicità definite "PA"

Pubblico Ufficiale (art. 357 Codice Penale): colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 Codice Penale): colei che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Società: si intende "Roma Gas & Power Spa".

Soggetti Apicali si intendono i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Organo di Vigilanza o ODV: L'Organo che, nell'ambito dell'applicazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto), sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del Modello stesso, ogni qualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti del mercato e/o a nuove disposizioni legislative.

Procedure: insieme di regole per l'esecuzione di determinate operazioni ed attività, disponibili in rete e sulla intranet aziendale.

Attività a rischio: le attività elencate nell'allegato I del presente documento.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

2.1 PRINCIPI

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

2.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Il D.Lgs. 231/2001 prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale.

Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell'ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell'art. 8, infatti, l'ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata. Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso D. Lgs. 231/2001 previste – sono:

a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del D.Lgs. 231/2001 (cfr. artt. 24, 24 bis, ter, 25, 25 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies L. 146/2006);

b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una "colpa di organizzazione".

Da ciò consegue che non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa".

Il D.Lgs. 231/2001 ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell'interesse della società. Per i reati societari (indicati nell'art. 25 ter), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto

abbia agito perseguendo l'interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 24 bis, 25 e 25 bis, invece, l'ente risulta punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio (si veda anche la nota 6). L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

2.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente. Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2) che precedono saranno indicati nel seguito del documento come "Soggetti".

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

2.4 IPOTESI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti apicali se dimostra che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui alla lettera b).

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si osserva peraltro che, in sede di procedimento penale, il giudice sarà libero di valutare la effettiva idoneità del modello organizzativo adottato dall'ente a prevenire i reati.

Per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 ter, questo dispone che la responsabilità della società è configurabile nell'ipotesi in cui il fatto (uno dei reati elencati nello stesso articolo) non si sarebbe realizzato se gli amministratori o i direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2.5 SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undicies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto. Qualora l'Ente di rendita responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione ovvero commessi nello svolgimento della medesima attività si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.

Inoltre, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. LA STORIA E L'ATTIVITÀ DI ROMA GAS & POWER S.P.A.

Roma Gas & Power s.p.a. è una società che opera nel mercato liberalizzato nel settore del gas e del power.

Nasce, nel 2005, dall'iniziativa imprenditoriale di alcuni manager. In particolare la Società opera nel settore dell'importazione, acquisto e vendita, sia in Italia che all'estero, di energia elettrica e gas naturale, anche sui mercati derivati, da collocare presso clienti grossisti e distributori, nonché presso consorzi, società e associazioni di imprenditori. Oltre che nell'erogazione di servizi ausiliari, connessi, strumentali, affini o comunque utili allo svolgimento delle attività principali.

4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO DI ROMA GAS & POWER S.P.A.

Il Modello a cui si è ispirata Roma Gas & Power S.p.a. è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi. Tali regole sono inserite nelle seguenti policy e regolamenti aziendali:

- Funzionamento del consiglio di amministrazione (allegato "A")
- Organigramma e funzionigramma (allegato "B")
- Istituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (allegato "C")
- Mappa delle attività a rischio (allegato "D")
- Codice etico (allegato "E")

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per Roma Gas & Power S.p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- Trasparenza dei comportamenti riferibili alle attività a rischio sia all'interno di Roma Gas & Power S.p.a. che nei rapporti con controparti esterne;
- Correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo a Roma Gas & Power S.p.a, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;

- Tracciabilità delle operazioni relative alle attività a rischio, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- I requisiti indicati dal D. Lgs 231/01 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza o del Consiglio di Amministrazione di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

- I precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello si riferisce.

Costituiscono parte integrante del Modello tutte le procedure, le policy e i regolamenti che verranno successivamente predisposti ed introdotti.

Il Modello sarà consultabile da tutti i dipendenti sulla Intranet aziendale e sarà oggetto di periodici aggiornamenti.

5. IL CODICE ETICO DI ROMA GAS & POWER S.P.A.

Il Codice Etico di Roma Gas & Power costituisce parte essenziale del Modello. Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa. Nel Codice Etico, adottato dalla Società sono, infatti, espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società (compresi gli amministratori e i sindaci). Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Società, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

6. L'ORGANO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- attività di controllo sull'effettività del Modello;
- attività di vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- continuità di azione;

e deve avere caratteristiche quali:

- 1) conoscenze di tecniche e strumenti adeguati (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, ecc.);
- 2) personale dedicato di adeguato spessore e consistenza;
- 3) avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della Società;
- 4) possibilità di proporre eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;
- 5) indipendenza da responsabilità di gestione aziendale e soprattutto di autonomia rispetto ai vertici aziendali.

La disciplina dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare i requisiti, la durata, le regole di funzionamento, le attività e le relative modalità con cui queste devono essere svolte sono riportati nell'allegato "C".

7. L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Roma Gas & Power S.p.a. nel 2016. Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 38/2017 si è reso necessario un aggiornamento dello stesso. Il presente modello aggiornato sarà oggetto di approvazione nel corso dell'Assemblea del 7 luglio 2018.

Il Modello sarà aggiornato in caso di variazioni legislative ed organizzative oppure nelle ipotesi in cui si riterrà necessario implementare le regole, i principi e le norme comportamentali; l'aggiornamento del Modello è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su impulso dell'Organo di Vigilanza.

8. I REATI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1) Reati in danno del Patrimonio dello Stato, di cui all'art. 24 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinques c.p.).
- 3) Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 ter del Decreto:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- 4) Reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 25 del Decreto:
- concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- 5) Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis del Decreto:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 6) Delitti contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7) Reati societari, così come configurati dall'art. 25-ter del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione art. 27, c.1,2, D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

8) Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala:

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 385 bis c.p.) come previsto dall'art. 25-quater.1 del Decreto.

10) Delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art. 25-quinquies del Decreto:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

11) Reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto:

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

12) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come configurati dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/01:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come configurati dall'art. 25-octies, D.Lgs. 231/01:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p)

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come configurati dall'art. 25-novies, D.Lgs. 231/01:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L.

633/1941 comma 3);

-abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

-abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) come previsto dall'art. 25-decies, D.Lgs. 231/01).

16) Reati ambientali, così come configurati dall'art. 25-undecies del Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis C.P)

- Disastro ambientale (art. 452-quater C.P)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies C.P)

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies C.P)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies C.P)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis C.P)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis C.P)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06).

- Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.Lgs. 152/06).

- Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06).

- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.Lgs. 152/06).

- Omessa Bonifica dei siti (art. 257 c.1,2 D.Lgs. 152/06).

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.Lgs. 152/2006)

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06).

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.1,2 D.Lgs. 152/06).

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis c.6,7,8 D.Lgs. 152/06).

- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c.5 D.Lgs. 152/0611).

- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c.1,2 D.Lgs. 202/07).

- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c.1,2 D.Lgs. 202/07).

- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1,2 L. 150/92).

- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 c.1,2 L. 150/92).

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis c.1 L. 150/92).

- Commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 c.4 L. 150/92).

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 L. 549/93).

17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare, così come configurati dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare (art. 22, c.12-bis D.Lgs. 286/98)

18) Reati di razzismo e xenofobia, così come configurati dall'art. 25-terdecies del Decreto ovvero l'istigazione e l'incitamento ovvero sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, dello Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche in relazione ai seguenti reati presi in considerazione dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

1) Reati transnazionali, di cui all'art. 3 e 10 della Legge citata:

19) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

20) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

- 21) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- 22) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- 23) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- 24) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- 25) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto il Decreto prevede che, qualora uno dei Soggetti ponga in essere uno degli elencati reati, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente (e non anche quando abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del Soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

Si evidenzia che la responsabilità dell'Ente sorge anche ove le fattispecie di reato, sopra elencate siano realizzate nelle forme del tentativo.

9. ATTIVITÀ A RISCHIO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La presente sezione del Modello individua le attività a rischio, il cui svolgimento può determinare la commissione di reati ai sensi del D.LGS 231/01, i reati associati a tali attività e i soggetti coinvolti. Tali attività sono state individuate tenendo conto dell'attuale operatività svolta dalla Società e saranno soggette a successivi aggiornamenti in funzione delle esigenze che si manifesteranno al fine di rispettare le prescrizioni previste dal Decreto.

2. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO DI VIGILANZA

Qualora i "Soggetti", i collaboratori ed i consulenti esterni vengano a conoscenza di situazioni, reali o potenziali, illegali o eticamente scorrette che, direttamente o indirettamente, procurino vantaggio per la Società, devono immediatamente informare l'Organo di Vigilanza.

Nel caso in cui i soggetti di cui sopra ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano alle dipendenze o per conto della P.A. devono informare immediatamente, per iscritto, l'Organo di Vigilanza.

I "Soggetti" sono inoltre tenuti a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, all'Organo di Vigilanza provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, nonché richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico dei Dipendenti o notizie in merito a procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organo di Vigilanza per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole idonee a prevenirne la commissione.

L'Organo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti, allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

10. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

I controlli vengono effettuati con la frequenza considerata più opportuna in base ad un giudizio sulla criticità ed importanza dei processi monitorati e sui livelli di rischio in loro insiti.

I documenti di compendio dei controlli svolti, corredati dagli eventuali rilievi e dalle risposte dei responsabili dell'attività, verranno conservati sia in formato elettronico in una apposita directory ad esclusivo accesso dell'Organo di Vigilanza, sia su supporto cartaceo, quando recanti appunti manoscritti.

L'archiviazione avverrà per periodo di competenza e per argomento, per una durata di 5 anni salvo durate superiori quando previste per legge.

L'ODV valuta ed approva ogni check-list prodotta riservandosi, dove ritenuto necessario, di effettuare ulteriori approfondimenti.

11. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare lo svolgimento delle attività.

Il Modello organizzativo è, pertanto, comunicato a tutto il personale della Società (dipendenti, collaboratori, agenti) e a terzi (consulenti, fornitori, etc.), con le modalità in concreto ritenute più opportune, anche in relazione alla categoria di soggetti, assicurando la tracciabilità dell'avvenuta comunicazione.

11.1 Formazione e informazione dei dipendenti

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dagli uffici preposti anche a mezzo di supporto di società o professionisti esterni, in collaborazione con i Responsabili degli Uffici di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza dei contenuti del Modello e delle regole di condotta etica.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per diffondere all'interno della Società i contenuti del Modello organizzativo, nonché per aggiornare i dipendenti circa eventuali modifiche apportate al Modello stesso, ovvero di ogni altro rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Società ottempera all'obbligo di formazione del proprio personale attraverso i seguenti interventi:

- 1) messa a disposizione dei testi del D. Lgs 231/2001 e del Modello Organizzativo sulla Intranet aziendale;
- 2) realizzazione di uno specifico intervento formativo annuale, anche attraverso la realizzazione di uno specifico corso on-line in materia di D. Lgs 231/01 per il quale sarà obbligatoria la fruizione da parte di tutti i dipendenti.

La mancata fruizione delle azioni formative organizzate dalla Società costituisce violazione del Modello e dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13.

L'ODV prende visione del programma dei corsi e verifica la documentazione di supporto a testimonianza dell'effettiva partecipazione del personale aziendale.

11.2 Informazione a terzi

I consulenti e fornitori che, in relazione ad incarichi conferiti dalla Società, dovessero, anche potenzialmente, operare con la "PA" o nell'ambito delle attività a rischio individuate dal Modello, saranno tenuti a prendere visione del Modello (Parte Generale) e del Codice Etico.

I contratti dovranno contenere una specifica clausola dedicata alla presa di conoscenza del Modello (Parte Generale) e del Codice Etico e di impegno al rispetto del Codice Etico nello svolgimento dei rapporti con la Società.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati dà luogo all'applicazione delle misure di cui al successivo art. 13.5.

12. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: continuamente l'Organismo di Vigilanza procederà ad una verifica degli atti e dei contratti di maggiore importanza conclusi in aree di attività riconosciute a rischio;

2. verifiche delle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, dei fatti considerati a rischio, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto anche con interviste a campione.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzierà le problematiche riscontrate e individuerà le azioni correttive da intraprendere.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle specifiche professionalità di collaboratori e professionisti esterni, i quali dovranno agire sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza secondo le modalità dallo stesso determinate, riferendo all'Organismo di Vigilanza stesso i risultati del proprio operato.

13. SISTEMA SANZIONATORIO

13.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

13.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) relativo al settore credito

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste nel CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

La contestazione delle infrazioni è effettuata dal datore di lavoro, anche su segnalazione dell'accertata violazione da parte dell'ODV, dopo avere sentito il parere del Responsabile del dipendente che ha commesso il reato; i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dalla Direzione aziendale.

13.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL.

La contestazione delle infrazioni è effettuata su segnalazione / proposta dell'ODV; i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

13.4 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, è prevista una formale informativa da parte dell'ODV al CdA e al Collegio Sindacale per l'opportuna valutazione, sulle cui risultanze verrà data informativa allo stesso ODV. In caso di inattività di CdA e Collegio Sindacale, l'ODV avrà la facoltà di relazionare direttamente l'Assemblea.

Per Amministratori e Sindaci, il CdA potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa.

13.5 Misure nei confronti di collaboratori, agenti, consulenti e fornitori

La commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte di Collaboratori, Agenti, Consulenti o Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello e/o del Codice Etico, comporterà l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.